

N 1404-1691-1816-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-  
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL  
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore **CIANNAMEA**)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONETTI MATTINZOLI PIERA, GUALANDI,  
COLONNA, CONTI**

*Presentata il 13 febbraio 1980*

---

Applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in occasione di elezioni amministrative e regionali

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, CAPPELLI, PEZZATI, FIORET, FIORI PUBLIO,  
MASTELLA, VECCHIARELLI, VERNOLA, SILVESTRI, CAT-  
TANEI, ARTESE**

*Presentata il 15 maggio 1980*

---

Modifica dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361

---

## D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, GITTI, CIANNAMEA, RUBBI EMILIO, SALVI***Presentata il 25 giugno 1980***Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali  
in occasione delle consultazioni popolari***Presentata il 12 novembre 1980*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dispone che, in occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

La norma è applicabile ai *referendum* in forza del rinvio contenuto all'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché alle elezioni per il Parlamento Europeo in forza del rinvio contenuto all'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Non è ritenuta, invece, applicabile alle elezioni amministrative, in quanto la norma, facendo eccezione al principio della corrispettività tra retribuzione e prestazione di lavoro, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica.

Una simile differenziazione è, per altro, inaccettabile dal momento che non è possibile prevedere un regime diverso per casi sostanzialmente identici.

Di qui la necessità di dare una disciplina uniforme che eviti il sorgere di contestazioni ed assicuri il diritto dei lavoratori ad un identico trattamento.

La proposta di legge che si sottopone al vostro esame, prevede la estensione della norma di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Al fine di far gravare l'onere sul datore di lavoro nella minore misura possibile, l'articolo 2 prevede la detraibilità delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori per lo scopo anzidetto dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

La Commissione, non essendo riuscita a dare migliore soluzione a questa delicata questione, auspica che, in sede di esame da parte dell'aula, si possa addivenire ad una più puntuale formulazione della norma, che obbedisca all'intento sopra manifestato di attenuare l'onere gravante sui datori di lavoro nella più larga misura possibile.

Con l'articolo 3, allo scopo di evitare nuove contestazioni, si estende la nuova disciplina alle elezioni svoltesi l'8 ed il 9 giugno 1980. Tenuto conto della esigenza di assoluta chiarezza in un settore tanto delicato, si raccomanda l'approvazione del provvedimento e si confida in un rapido esame dello stesso.

CIANNAMEA, *Relatore*

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART 1

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali

ART 2

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito

ART 3

La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980

## PROPOSTE DI LEGGE

## N 1404

## ARTICOLO UNICO

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, si applicano anche in occasione di elezioni comunali, provinciali e regionali.

## N 1691

## ARTICOLO UNICO

L'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« In occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati a adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, permessi non retribuiti, utili ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle funzioni anzidette »

## N 1816

## ART 1

In occasione di tutte le consultazioni popolari disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che sono chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante i giorni in cui gli uffici svolgono le loro operazioni ed a ricevere dal datore di lavoro il trattamento economico feriale o festivo relativo ai predetti giorni

I giorni in cui si sono adempiute le funzioni elettorali non possono essere computati come congedo ordinario o straordinario

Nella occasione di cui al primo comma si applicano, inoltre, le disposizioni di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore che disciplinano il diritto al riposo settimanale

#### ART 2

Le somme corrisposte, ai sensi del precedente articolo, da parte del datore di lavoro sono detraibili dall'imponibile complessivo dell'imposta sul reddito

#### ART 3

L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, concernente il Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato